



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@lnd.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2024 / 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 6 SGS DEL 3 SETTEMBRE 2024

ATTIVITA' GIOVANILE

1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 9** pubblicato dal S.G.S inerente " **Circolare Esplicativa Tesseramento s.s. 2024/2025**".

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA IL 3 SETTEMBRE 2024



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 9/SGS DEL 06/08/2024

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO S.S. 2024/2025

INDICE

1.	TESSERAMENTO	pag. 2
2.	LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI	pag. 7
3.	SVINCOLO E REVOCA DI TESSERAMENTO	pag. 10

1 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

1.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

1.2 “Giovani”

ART. 31 NOIF

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

In via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2024/2025 è consentito, in deroga agli artt. 31e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei/delle calciatori/calciatrici della classe 2008, con vincolo “giovani dilettanti” – Com. Uff. 231/A del 30.05.2024.

- Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal/dalla calciatore/calciatrice, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal Presidente della Società.
- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita,

residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.

1.3 "Giovani dilettanti"

ART. 32 NOIF

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di "giovani dilettanti" se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di "giovani dilettanti" se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane

fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.

– Com. Uff. 273/A del 29.06.2024

-Com. Uff. 23/A del 16.07.2024

- Il tesseramento "giovani dilettanti" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

1.4 "Giovani di serie"

1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni.

Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di “professionista” e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l’atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021. – Com. Uff. 273/A del 29.06.2024

1.5 “Giovani” stranieri

Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si precisa che eventuali richieste di tesseramento potranno essere avanzate se in conformità a quanto previsto dall’art. 40 delle N.O.I.F. e dai Regolamenti F.I.F.A. Pertanto, si invita a prendere visione della circolare riepilogativa, in ambito di tesseramento minori, emanata dalla FIGC in data 10 ottobre 2023 con prot. 9612/SS 23-24 e la relativa “Guida alla scelta dell’eccezione Art. 19 Regolamento FIFA”.

1.6 RINNOVO TESSERAMENTO PRESSO SOCIETA’ ATTUALE

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici giocatori/giocatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal 16 maggio al 25 giugno 2025.

Il tesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche. – Com. Uff. 276/A del 29.06.2024

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato da FIGC entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025 (diversi da quelli/quelle di cui all’art. 33/2 NOIF) – Com Uff 274/A e 275/A del 29.06.2024

2 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

Specificatamente a quanto richiamato nell’art. 40.3 delle N.O.I.F., l’autorizzazione all’emissione della deroga al tesseramento, rilasciata dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dovrà essere richiesta per le categorie “PULCINI” e seguenti.

Per ciò che concerne le categorie “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI” il rilascio della Carta Assicurativa in deroga alle disposizioni di tesseramento vigenti, saranno a cura esclusiva dei Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali di competenza previo valutazioni circa i requisiti sotto indicati.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere esclusivamente inviate a deroghe.sgs@figc.it - (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) – solo se corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
- nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare;
- *certificato di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;*
- documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento di residenza.

Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se prive di idonea documentazione.

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere esclusivamente inviate a deroghe.sgs@figc.it (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) solo se corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
- certificazione anagrafica del nucleo familiare in corso di validità;
- dichiarazione di domicilio del nucleo familiare corredata da copia documento identità del dichiarante;
- *certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;*
- idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio).

Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se presentate prive di idonea documentazione.

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno:

- essere inseriti nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell'ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il **31 Dicembre** di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del **15 settembre** di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, o il rinnovo del tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività indicando:

- presenza di un tutor nominato dalla Società nell'ambito delle figure professionali appartenenti all'organico dirigenziale della Società stessa;
- presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
- presenza costante di un dirigente della Società all'interno della struttura ospitante;
- livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
- livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane;
- adozione policy di tutela minori.

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.

Con la concessione della deroga o del rinnovo della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / con rinnovo deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 15 luglio 2024 per le Società Professionistiche e per le Società Femminili partecipanti al campionato Serie A, dal 1° al 23 luglio 2024 per le Società Dilettantistiche e per le Società Femminili partecipanti al Campionato Serie B o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- **Le richieste di tesseramento in deroga devono essere esclusivamente inviate** a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (31 dicembre).

- **Le richieste di rinnovo del tesseramento in deroga devono essere esclusivamente inviate** a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (15 settembre). In assenza di rinnovo della deroga il tesseramento sarà revocato d'autorità.
- **Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.**
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2024/25 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 3/A del 01.07.2024.

3 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

3.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.

3.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:

Da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024 (~~ore 19:00~~)

Vale data deposito telematico – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2024.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

(Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA

(Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In analogia a quanto previsto dall'art. 109 delle N.O.I.F. Il calciatore/calciatrice “giovane” che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 30 aprile con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC al Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente, con le procedure di trasmissione da esso previste, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

3.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello.

PUBBLICATO IN ROMA IL 06/08/2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



Il Segretario Generale

Roma, 10 ottobre 2023

Prot. 9612/SS 23-24

Segreteria Generale

Spett.le

Lega Nazionale Dilettanti

Sede

E p.c. **Settore Giovanile e Scolastico**

Sede

FIGC - Ufficio Tesseramento

Sede

Oggetto: Circolare riepilogativa tesseramento minori

Spett.le Lega,

si fa riferimento alla precedente comunicazione del 29 settembre 2023 prot. 8639/SS 23-24, con la quale si sono rese note le procedure di gestione del tesseramento di calciatori minorenni a seguito della abrogazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 (*c.d. ius soli sportivo*) e la relativa applicazione del nuovo sistema normativo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2021.

A tal proposito, tenuto conto dei numerosi cambiamenti intervenuti negli ultimi tempi all'interno del quadro normativo statale riferito alle attività di tesseramento, che hanno determinato la definizione di nuove procedure, al fine di agevolare le Società nelle attività di tesseramento e nell'adempimento delle conseguenti incombenze e di fornire elementi

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

di ulteriore chiarimento ai Comitati regionali della LND, ai Dipartimenti e alla Divisione Calcio a 5 si rappresenta quanto segue:

a) Pratiche di competenza della Lega Nazionale Dilettanti

1. Primo Tesseramento di calciatori minorenni stranieri ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs 36/21

I/le calciatori/calciatrici stranieri/e minorenni, che possono documentare di essere iscritti **da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano** seguono, ai fini del primo tesseramento in Italia, le stesse procedure dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica.

Tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate, presso la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, per l'approvazione da parte dei Comitati, Dipartimenti e Divisione Nazionale Calcio a 5;

2. Tesseramento calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2021

I/le calciatori/calciatrici stranieri/e che non hanno compiuto i 10 anni di età, che non possono avvalersi della procedura ai sensi del d.lgs 36/2021 devono depositare, in aggiunta alla richiesta di tesseramento, la seguente documentazione:

- certificato contestuale residenza e famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di

Federazione Italiana Giuoco Calcio



Il Segretario Generale

quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore;

- documento identificativo dell'atleta e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente;
- in caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- nel solo caso di calciatori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

Tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate, presso la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, per l'approvazione da parte dei Comitati, Dipartimenti e Divisione Nazionale calcio a 5

3. Rinnovo tesseramenti di calciatori minorenni stranieri precedentemente autorizzati ai sensi della Legge 12 del 20.01.2016 (c.d. ius soli sportivo), della legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio), del nuovo D.lgs. 36/2021 e dell'art. 19 del Regolamento FIFA

Le richieste di tesseramento, successive al primo, riguardanti i calciatori minorenni stranieri che hanno ottenuto il tesseramento in Italia nel rispetto delle disposizioni in epigrafe, sono **di competenza dei Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a 5 della L.N.D. attraverso la piattaforma telematica L.N.D.**

La documentazione da produrre, oltre alla richiesta di tesseramento, è la seguente:

- richiesta di tesseramento;

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto se esistente;
- documento identificativo dell'atleta e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente;
- autocertificazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente, attestante la conferma che le circostanze di cui ai punti 3 e 5 della successiva tabella riepilogativa non sono mutate e che l'atleta è iscritto/a ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano;
- Permesso di soggiorno in corso di validità esclusivamente per calciatori/calciatrici extracomunitari con precedente autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento FIFA.

b) Pratiche di competenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio

4. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs 36/21

In analogia a quanto indicato al precedente punto 1, anche i/le calciatori/calciatrici stranieri/e, dai 10 ai 17 anni, che provengono da Federazione estera e che possono documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano seguono, ai fini del tesseramento in Italia, le stesse procedure dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica. In questo caso, però, tutte le richieste di tesseramento devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC, per l'ottenimento del certificato internazionale di trasferimento nel rispetto del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

5. Primo tesseramento minorenni stranieri (dai 10 ai 17 anni) e trasferimento internazionale di calciatori minorenni (dai 10 ai 17 anni) che non possano avvalersi della procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2021

L'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori viene applicato a tutti i calciatori minorenni che hanno compiuto il 10° anno di età e che, non potendo avvalersi della norma di cui alla legge in epigrafe, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno cittadinanza italiana e/o straniera e provengono da Federazione estera;
- hanno cittadinanza straniera, non sono mai stati tesserati all'estero ed effettuano il primo tesseramento in Italia.

Tutte le richieste di tesseramento riferite alla normativa internazionale devono essere depositate presso il portale servizi della FIGC.

Per la corretta applicazione della predetta normativa si rimanda alle specifiche richiamate nella "Guida alle eccezioni" caricata sul portale servizi della FIGC.

In relazione ai precedenti punti 1) e 4), si riporta, di seguito, una tabella nella quale viene elencata la documentazione da depositare, all'atto del primo tesseramento in Italia (fattispecie 1) e del trasferimento internazionale (fattispecie 4), sia per i/le calciatori/calciatrici minorenni italiani/e sia per i/le calciatori/calciatrici minorenni stranieri/e, ciò al fine di confermare schematicamente che le procedure di tesseramento sono le medesime e che l'unico ulteriore documento obbligatorio richiesto, in base a quanto previsto dalla legge, è quello comprovante l'iscrizione scolastica da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. **E' fatto salvo sia per gli italiani sia per gli stranieri quanto previsto dall'art. 40, comma 3, N.O.I.F..**

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

Calciatore minorenni cittadino italiano	Calciatore minorenni straniero
1) Richiesta tesseramento; 2) Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto; 3) Certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni). Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore; 4) Documento identificativo del calciatore e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente; 5) In caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.	1) Richiesta tesseramento; 2) Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto; 3) Certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni). Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare del minore; 4) Documento identificativo del calciatore e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente; 5) In caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto di-

Federazione Italiana Giuoco Calcio



Il Segretario Generale

6) Dichiarazione attestante eventuali pregressi tesseramenti all'estero (solo sopra i 10 anni)	verso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria 6) Dichiarazione attestante eventuali pregressi tesseramenti all'estero (solo sopra i 10 anni) 7) Documentazione comprovante la iscrizione scolastica da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Saranno considerati validi, ai fini del rispetto della normativa vigente, le autocertificazioni rilasciate dal Dirigente scolastico e/o i certificati ufficiali rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione attestanti la iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Il calciatore dovrà produrre documentazione comprovante la iscrizione scolastica ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano in corso di validità all'atto della richiesta di tesseramento e documentazione comprovante la iscrizione ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano relativa all'anno scolastico precedente. 8) Permesso di soggiorno atleti extracomunitari (<u>facoltativo</u>)
---	--

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Segretario Generale

Si allega, ad ogni buon fine, una ulteriore tabella che sintetizza in modo schematico le casistiche evidenziate nella circolare riepilogativa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli
Marco Brunelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001

[illegible]

TESSERAMENTO DA EFFETTUARSI SUL PORTALE LND	X	X	X	X	X					
TESSERAMENTO DA EFFETTUARSI SUL PORTALE FIGC						X	X	X	X	X

(*): La certificazione di cui al punto 3 potrà essere sostituita da un'autocertificazione dell'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante del minore ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.

(**): In caso di rinnovo di tesseramento, la circostanza di cui al punto 5, potrà essere confermata da un'autocertificazione del legale rappresentante del minore ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.

(***): Saranno considerati validi, ai fini del rispetto della normativa vigente, le autocertificazioni rilasciate dal Dirigente scolastico e/o i certificati ufficiali rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione attestanti la iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Il calciatore dovrà produrre documentazione comprovante la iscrizione scolastica ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano in corso di validità all'atto della richiesta di tesseramento e documentazione comprovante la iscrizione ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano relativa all'anno scolastico precedente.

(****): In caso di rinnovo di tesseramento, la circostanza di cui al punto 7), potrà essere confermata da un'autocertificazione dell'esercente la responsabilità genitoriale sul minore o del suo legale rappresentante del minore ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.



Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Stagione Sportiva 2024/2025

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ECCEZIONE

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC finalizzato alla scelta dell'eccezione corretta e alla documentazione necessaria. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status.

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le sei eccezioni

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

Art. 19, comma 2a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio:

l'eccezione può essere utilizzata per tutte le casistiche in cui il minore si trovi in Italia con i genitori, trasferiti per motivi non legati al calcio.

I motivi del trasferimento vanno espressamente specificati attraverso apposita documentazione (es. contratto di lavoro) o autocertificazione a norma di legge.

	2A
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	✓
Documentazione attestante il motivo del trasferimento in Italia	✓
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare	✓
Certificato di residenza storico del minore o iscrizione scolastica relativa all'anno in corso (solo per < di 16 anni)	✓

Art. 19, comma 2a) il calciatore si è trasferito per motivi umanitari al seguito dei genitori:

l'eccezione può essere applicata per tutti coloro i quali, migrati dal proprio paese di origine con i propri genitori biologici, è stato riconosciuto dalla competente autorità lo status di rifugiato.

	2A
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	✓
Prova dello status di rifugiato	✓
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare	✓
Certificato di residenza storico del minore o iscrizione scolastica relativa all'anno in corso (solo per < di 16 anni)	✓

Art. 19 comma 2c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine:

Tale eccezione si applica a quei calciatori minori la cui famiglia risiede all'estero, ad una distanza dal confine nazionale non superiore rispetto a quella indicata nella norma.

	2 c)
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	✓
Prova della distanza	✓
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare	✓

Art. 19 comma 2d) il calciatore si è trasferito per motivi umanitari senza genitori:

l'eccezione può essere applicata per tutti coloro i quali, migrati dal proprio paese di origine senza i genitori, è stato riconosciuto dalla competente autorità lo status di rifugiato.

Documentazione da inserire tradotta in una delle tre lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo).

	2 d) Motivi umanitari senza genitori
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità del soggetto che rappresenta legalmente il calciatore	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	✓
Atto di affidamento del tribunale competente	✓
Prova dello status di rifugiato	✓
Relazione sulla situazione familiare del minore e sui motivi del trasferimento in Italia	✓
Autorizzazione del legale rappresentante al tesseramento	✓
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare	✓

Art. 19 comma 2e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco:

Tale eccezione si applica in relazione al tesseramento di calciatori minori che si trasferiscono in Italia per prendere parte ad un programma di scambio studentesco.

Il progetto di scambio deve essere approvato da un Istituto Scolastico Statale italiano in accordo con l'Istituto Scolastico estero di provenienza.

	2 e)
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	✓
Documentazione relativa allo scambio studentesco	✓
Registrazione relativa allo scambio studentesco	✓
Conferma del ritorno del calciatore all'Istituto di provenienza al termine dello scambio studentesco	✓
Documentazione sull'istruzione scolastica	✓
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓
Conferma della partecipazione allo scambio dell'Istituto scolastico di provenienza	✓
Documentazione relativa all'alloggio	✓
Autorizzazione dei genitori al tesseramento	✓
Autorizzazione della famiglia ospitante al tesseramento	✓

Art. 19, comma 3 “Regola dei 5 anni”:

Si può ricorrere a questa eccezione per tutti quei calciatori che siano anagraficamente residenti con la propria famiglia in Italia da almeno 5 anni continuativi (da certificare all'interno dello storico di residenza).

L'eccezione può essere applicata solo ed esclusivamente per quei minori che non sono mai stati tesserati all'estero.

	Regola 5 anni
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare	✓
Certificato storico di residenza del minore attestante la residenza continuativa in Italia da almeno 5 anni	✓

Nuovo D.Lgs. 36/2021 (Ex Legge di bilancio):

L'eccezione può essere utilizzata per il tesseramento di minori che provengono da Federazione estera e che possono documentare di essere iscritti **da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.**

	D.Lgs. 36/2021
Modulo di tesseramento	✓
Dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓
Dichiarazione attestante ultima società e Federazione estera per la quale era tesserato il calciatore	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma della società	✓
Documento di identità del calciatore	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari (facoltativo)	✓
In caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (ad es. tutela o affidamento): relativo provvedimento dell'Autorità Giudiziari	✓
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia. Laddove il minore non sia in possesso della certificazione di cui sopra, dovrà essere presentata un'autocertificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dall'esercente la potestà genitoriale o del legale rappresentante relativa alla residenza del nucleo familiare	✓
Documentazione comprovante l'iscrizione scolastica da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico Italiano	✓

	2A	2C	2D	2E	5 ANNI	2A (MOTIVI UMANITARI CON GENITORI)	Legge di Bilancio
Modulo di tesseramento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età) o contratto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione su eventuali tesseramenti all'estero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione società puramente/non puramente dilettantistica con timbro e firma società	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento di identità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Documento di identità rappresentante legale del minore			✓				
Permesso di soggiorno atleti extracomunitari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estratto per riassunto dell'atto di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Certificato di residenza storico del minore o iscrizione scolastica relativa all'anno in corso (solo per < di 16 anni)	✓					✓	
Certificato storico di residenza del minore attestante la residenza continuativa in Italia da almeno 5 anni					✓		
Documentazione attestante il motivo del trasferimento in Italia	✓						
Prova della distanza		✓					
Prova dello Status di rifugiato			✓			✓	
Atto di affidamento			✓				✓
Autorizzazione del rappresentante legale al tesseramento			✓				
Relazione sulla situazione familiare del minore e sui motivi del trasferimento in Italia			✓				
Documentazione relativa allo scambio studentesco				✓			
Registrazione allo scambio studentesco				✓			
Conferma del ritorno del calciatore all'istituto di provenienza al termine dello scambio studentesco				✓			
Documentazione sull'istruzione scolastica				✓			
Conferma della partecipazione allo scambio dell'istituto di provenienza				✓			
Documentazione relativa all'alloggio				✓			
Autorizzazione dei genitori al tesseramento				✓			
Autorizzazione della famiglia ospitante al tesseramento				✓			
Documento di identità dell'affidatario				✓			
Documentazione comprovante l'iscrizione scolastica da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano							✓

Documento	Informazioni necessarie
Documentazione sulla formazione scolastica	◦ Nome dell'istituto scolastico ◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico
Documentazione sulla formazione calcistica	◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore ◦ <i>(nel caso di scambi studenteschi)</i> Nome ed indirizzo della famiglia che ospita il minore
Contratto di lavoro dei genitori	◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
Autorizzazione dei genitori	◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
Certificato di nascita del calciatore	◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
Consenso della federazione che rilascia il calciatore	◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
Prova dei 50 km	◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	◦ Nome completo ◦ Nazionalità
Certificato di residenza - calciatore o genitori	◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Richiesta formale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità
Documentazione sullo scambio studentesco	Informazioni sul programma di scambio studentesco fornite dall'ente organizzatore

Modulo di adesione al programma di scambio studentesco	Copia del modulo di adesione al programma di scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco	Documento dei genitori del calciatore e/o dell'ente organizzatore dello scambio studentesco in cui si conferma che il minore rientrerà al suo Paese di origine alla fine del periodo di scambio studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine	Documento rilasciato dall'istituto scolastico di provenienza del calciatore in cui si attesta la partecipazione dello stesso al programma di scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore	Dichiarazione della famiglia che ospita il minore che autorizza il tesseramento
◦ Prova dello status di rifugiato – genitori ◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore	Documentazione dell'autorità competente in materia relativa allo status di rifugiato del calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club	Dichiarazione in cui il club dichiara di essere puramente dilettantistico senza alcun tipo di legame (legale, finanziario o "de facto") con club professionistici
Prova dell'affidamento del calciatore	Documento dell'autorità competente sull'affido del calciatore
Autorizzazione dell'affidatario del calciatore	Dichiarazione dell'affidatario del minore che autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici	Dichiarazione sulla situazione attuale della famiglia biologica del calciatore rilasciata dal minore, dalla Federazione in cui il minore si sta registrando o da altra autorità riconosciuta in materia
Status del calciatore con il club di provenienza	Dichiarazione del minore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero comprensivi di status (dilettante-professionista)